



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Paola Giardina, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 71187 del R.G.A.C.C. dell'anno 2014 e vertente

tra

[REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED] domicilio eletto in Roma Piazza Bartolomeo Gastaldi, 1 presso lo studio degli avv.ti Angelo Ciolina, Carlo Maltese, Luigi Mazza, giusta procura a margine dell'atto di citazione

ATTORI

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI SI SIENA SPA in persona del legale rappresentante p.t. P.I 00884060526 con domicilio eletto in Roma alla Via Largo Giuseppe Toniolo, 6, 213, presso lo studio dell'avvocato Umberto Morera che la difende giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

OGGETTO: contratti bancari.

CONCLUSIONI

All'udienza del 9 settembre 2019 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle formulate nei rispettivi atti e verbali di causa.





FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 3 novembre 2014, [REDACTED] convenivano in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena spa e. premettendo di intrattenere con quest'ultima un contratto di apertura di credito in conto corrente, che non allegavano, e precisamente il rapporto n 22078/26, affidato e garantito da titoli fino ad euro 100,000,00, deducevano in via del tutto generica l'applicazione al rapporto di clausole e interessi usurari; a tale conclusione pervenivano sulla base di una perizia econometrica, in dipendenza della quale chiedevano la condanna dell'Istituto alla restituzione di somme illegittimamente imputate, non quantificate nel corpo dell'atto, oltre al risarcimento dei danni e allo svincolo dei titoli che garantivano l'affidamento, per nullità dell'obbligazione principale.

All'esito della costituzione della convenuta Banca, che instava per il rigetto della domanda, anche per nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, nei termini di cui all'art. 183 VI c. n.1, rassegnavano le seguenti conclusioni: *"accertare e dichiarare la responsabilità della banca convenuta per la illecita condotta assunta dalla stessa nella gestione del contratto bancario sottoscritto fra le odierne parti e, per l'effetto, condannare, al risarcimento, in favore degli attori, del danno patrimoniale nella somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio, anche in via equitativa, previa occorrenda C.T.U. contabile"*.

Il procedimento perveniva a questo giudice, dopo una serie di rinvii d'ufficio, in fase di precisazione delle conclusioni, dopo l'ammissione della CTU contabile sollecitata dagli attori e svolta sulla documentazione contabile versata in atti dalla convenuta Banca in ossequio all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. comandato dal giudice precedente assegnatario del ruolo. (cfr. *ordinanza del 28.1.2016*)

L'azione è procedibile risultando esperito dalle parti, con esito negativo, il tentativo di media conciliazione, obbligatorio nella materia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 e 164 c.p.c., sollevata da parte convenuta, parte attrice avendo individuato l'oggetto della propria domanda con riferimento alle contestazioni sollevate in relazione al contratto di conto corrente sulla scorta di un proprio elaborato peritale.





Nel merito la domanda proposta da [redacted] e [redacted], e volta ad accertare l'applicazione al rapporto di interessi ultra legali e una condotta illecita della Banca convenuta ricadente nell'ambito dell'anatocismo bancario, (cfr. pag 2 atto di citazione), non ha trovato conferma nel processo e va , quindi, rigettata.

La CTU sollecitata dagli attori ed espletata in corso di causa ha, infatti, escluso l'applicazione di interessi e condizioni ultra legali al rapporto di conto corrente aperto il 22.10.1999 ed esposto a debito per euro 103,149,62 all'atto della notifica dell'atto di citazione (cfr. pag. 19 CTU), in virtù dell'affidamento concesso il 30.3.2007.

Il Professionista incaricato, con un elaborato correttamente svolto sotto il profilo metodologico e conforme ai quesiti ammessi sulla scorta del *petitum*, ha accertato ai fini dell'usura che " nel corso del rapporto la Banca non ha mai applicato al conto corrente n. 22078/26 un TAEG superiore al tasso soglia (cfr. CTU pag. 28), in nessuna delle ipotesi (tasso legale e tassi sostitutivi ex art.117 TUB) oggetto di quesito. (cfr. pag. 42 CTU).

La domanda di accertamento della nullità del contratto di conto corrente - e le pretese restitutorie e risarcitorie strettamente connesse alla prima - vanno quindi rigettate, nessun saldo da rideterminare potendo conseguire alla lecita applicazione degli addebiti esaminati sulla scorta della documentazione in atti, in assenza di puntuali e specifiche doglianze riferibili al rapporto, né condanna al risarcimento comminarsi in assenza di condotte irregolari nella tenuta del rapporto, in corso, in contesa.

Restano definitivamente a carico di parte attrice, soccombente nel presente giudizio, le spese di CtU.

Le spese di lite seguono parimenti la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:

- 1) rigetta le domande proposte da [redacted] [redacted] in relazione al contratto di conto corrente n. 22078/26 del 22.10.1999;
- 2) pone definitivamente a carico degli attori le spese della CTU;
- 3) condanna parte attrice alla rifusione delle spese processuali in favore della Banca





convenuta, che liquida in € 3.500,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CAP.

Così deciso in Roma il 24 giugno 2020

Il Giudice Onorario

(Paola Giardina)

